

CIRCOLARE INTERNA N. 4 DEL 6 agosto 2010

OGGETTO: VIDIMAZIONI

A seguito dell'introduzione di alcune novità legislative relative alla vidimazione di libri e registri da parte delle Camere di Commercio si rende necessario aggiornare le istruzioni predisposte a settembre 2005, come di seguito indicato.

Il Conservatore
dott.ssa Maria Cristina Venturelli



VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI DELLE IMPRESE

QUALI LIBRI VIDIMARE

Vidimazione obbligatoria.

Il Registro delle Imprese effettua la bollatura e vidimazione dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 C.C. e dei libri o registri che devono essere bollati dall'ufficio secondo le disposizioni di leggi speciali. Inoltre provvede alla bollatura facoltativa degli altri libri tenuti dall'imprenditore, secondo quanto previsto dall'art. 2218 C.C..

I libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 2421 c.c. sono:

- Libro dei soci (ad esclusione delle società a responsabilità limitata e dei consorzi a r.l. ai sensi dell'art.16, comma 12-undecies, Legge 28 gennaio 2009 n.2)
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Tra i libri e registri per i quali la bollatura è di competenza del Registro delle Imprese per espressa previsione di leggi speciali, si elencano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- **registro operazioni cambi (o libro cambio)** (art.17 della legge N. 1 del 05/01/1956). Esente da bollo (punto 5 tabella – Allegato B - al DPR 642/1972) e da tassa di concessione governativa (nota 1, art. 23 tariffa allegata al D.P.R. 641 del 26/10/1972, successivamente approvata con il D.M. 28/12/1995).
- **registro dei premi** (artt. 5,6,7,8,9 e 14 della legge N.1216 del 29/10/1961, artt. 1 e 2 del D.M. 27/06/1962). Esente da bollo (punto 5 tabella – Allegato B - al DPR 642/1972) e da tassa di concessione governativa (nota 1, art. 23 tariffa allegata al D.P.R. 641 del 26/10/1972, successivamente approvata con il D.M. 28/12/1995)
- **registro giornale degli incarichi**. Tale registro è tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (art 6 della legge N. 264 del 08/08/1991).
- **libro giornale delle autenticazioni delle girate** (art. 28 del R.D. N.239 del 29/03/1942).
- **registro di contabilità** (art.183 del D.P.R. 21/12/1999 N.554). Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità dal personale da lui designato. Nel registro devono essere indicati sia la ditta committente sia l'impresa esecutrice dei lavori. Tale libro viene protocollato dall'ufficio Registro Imprese a nome della ditta esecutrice dei lavori pubblici.
- **formulario di identificazione dei rifiuti trasportati (art 15 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22)**. Esente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa e da diritti di segreteria (bollatura gratuita).
- **registro del commissario liquidatore** di società cooperative o di consorzi di società

cooperative (L. 23/07/2009 n. 99, art. 10 comma 7). Esente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa. Diritti di segreteria €. 10,00. Si effettua una bollatura semplificata: è sufficiente applicare il timbro con la data e il numero di pagine, non c'è obbligo di bollatura in ogni pagina.

- **registri di carico e scarico rifiuti** ex del D.lgs. 152/2006, art. 190. Esente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.

L'utente che intenda effettuare la bollatura prevista da leggi speciali dovrà fornire le opportune indicazioni normative specificando gli esatti rinvii di legge.

Vidimazione facoltativa.

Ai sensi dell'art. 2218 C.C. è prevista inoltre la bollatura facoltativa di altri libri o registri tenuti dall'imprenditore. In tali casi la vidimazione è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ad esclusione dei casi specifici di esenzione.

Per vidimare libri e registri la cui **vidimazione è facoltativa** è necessario allegare al modello L2 il **modulo predisposto dalla Camera di Ravenna** relativo alla richiesta di bollatura facoltativa prevista dall'art. 2218, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante con fotocopia di un documento di identità.

L'art. 8 della legge 18.10.01 n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (Legge Tremonti) ha introdotto modifiche al codice civile ed ad alcune disposizioni tributarie. E' stato riformulato l'art. 2215 c.c. che, nella sua nuova versione, dispone per il **libro giornale ed il libro inventari** il solo onere della numerazione progressiva, escludendo in modo espresso qualsiasi ulteriore adempimento. Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali collegate di cui all'art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme estendono l'eliminazione ai **registri previsti dalle disposizioni tributarie**. Il libro giornale, il libro inventari e i registri fiscali sono comunque vidimabili facoltativamente dall'imprenditore presso il Registro Imprese o un notaio.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il Codice Civile e il regolamento di attuazione del Registro Imprese (D.P.R. 581/1995 e successive modifiche) non forniscono alcuna indicazione sull'ufficio competente a livello territoriale per la bollatura e vidimazione dei libri sociali e delle scritture contabili.

Si ritiene che la Camera di Commercio di Ravenna sia competente alla vidimazione dei libri dei soggetti aventi **sede legale nella provincia di Ravenna**. Se un'impresa ha una **sede secondaria o un'unità locale ubicata nella provincia di Ravenna** regolarmente denunciate è possibile vidimare i libri sociali o le scritture contabili se questi verranno utilizzati presso l'unità locale o la sede secondaria.

L'UFF. DEL REGISTRO DELLE IMPRESE NON PROCEDERÀ ALLA BOLLATURA:

- a) di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie o alle unità locali);
- b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INPS, INAIL, Questura, ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla normativa di pubblica sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull'imposta di fabbricazione).
- c) di libri, registri e scritture contabili già posti in uso dall'impresa prima della richiesta di vidimazione.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PAGAMENTI PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI

LIBRI PREVISTI DAL CODICE CIVILE

PAGAMENTI	TIPOLOGIA DI IMPRESA	
	Società di capitali Società consortili p.a. o a r.l. Consorzi tra enti territoriali (L.142/90) Aziende speciali (L.142/90)	Società di persone Imprenditori individuali Consorzi tra imprese Mutue assicurazioni Soc. cooperative Consorzi di cooperative Liberi professionisti e altri soggetti non iscritti
TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA	Tassa forfetaria di €.309,87 o €. 516,46 in base al capitale sociale o fondo di dotazione esistente al 1° gennaio, pagabile (entro il 16 marzo): - per le imprese di nuova costituzione sul c/c 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara; - per le imprese esistenti con Mod. F24, codice tributo 7085	€.67,00 ogni 500 pagine o frazione pagabili: - sul c/c postale 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara; - tramite modello F23 codice tributo 711T; - tramite marche di concessione governativa; - tramite marche da bollo.
BOLLI	€.14,62 ogni 100 pagine o frazione pagabili: - tramite marche da bollo; - tramite Mod. F23 con codice tributo 458T	€.14,62 ogni 100 pagine o frazione pagabili: - tramite marche da bollo; - tramite Mod. F23 con codice tributo 458T
DIRITTI DI SEGRETERIA	€. 25,00 per ogni libro oppure €. 10,00 per ogni libro di cui all'art. 1, 3° comma, L. 400/1975 pagabili: - allo sportello della CCIAA (contanti o bancomat); -sul c/c postale 15570484 intestato alla CCIAA di Ravenna	€. 25,00 per ogni libro oppure €. 10,00 per ogni libro di cui all'art. 1, 3° comma, L. 400/1975 pagabili: - allo sportello della CCIAA (contanti o bancomat); -sul c/c postale 15570484 intestato alla CCIAA di Ravenna

- Le **società cooperative edilizie** beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa (art. 147, lett. F, RD 28/04/1938 n. 1165 e art. 14 DPR 641/1972). Inoltre le cooperative edilizie iscritte al Registro Prefettizio (Legge n. 427/1993 di conversione del D.L. 331/1993, art. 66 commi 6 bis e 6 ter) sono esenti dall’imposta di bollo.
- Le **ONLUS** (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono esenti dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa ; sono soggette solo al pagamento dei diritti di segreteria (artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997).
Tutte le Cooperative Sociali rientrano nella categoria delle ONLUS.
- Le **associazioni di volontariato** sono esenti dall’imposta di bollo (art. 8 della L. 11/08/1991 n. 266, Risoluzione del Ministero delle Finanze 05/06/1995 N. 138/ E – V10 – 777) e dalla tassa di concessione governativa(artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997); sono soggette solo al pagamento dei diritti di segreteria.
- Per la vidimazione dei **Registri IVA e in generale dei registri fiscali** sono dovuti esclusivamente i diritti di segreteria (esenzione dal bollo: art. 39, comma 1, del DPR 26/10/1972 n. 633; art. 22 del DPR n. 600 del 29/09/1973; punto 5 tabella – Allegato B - al DPR 642/1972 – esenzione dalla tassa di concessione governativa: nota 1, art. 23 tariffa allegata al D.P.R. 641 del 26/10/1972).
- Per vidimare libri e registri la cui **vidimazione è facoltativa** è necessario allegare al modello L2 il modulo predisposto dalla Camera di Ravenna relativo alla richiesta di bollatura facoltativa prevista dall’art. 2218, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante con fotocopia di un documento di identità.
- La vidimazione del **formulario dei rifiuti trasportati** è gratuita (art. 15 del D.Lgs. 05/02/1997

n.22) .

- Per le **Cooperative con il Comitato di sorveglianza** la vidimazione del registro del commissario liquidatore può essere effettuato senza oneri, dal Presidente o da altro componente dallo stesso delegato (Circolare MSE 115427 del 16/10/2009).

In tutti i casi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è necessario riportare sul libro il titolo di esenzione.

RICHIESTA DI VIDIMAZIONE

Per la vidimazione va compilato in tutte le sue parti il **modello L2** firmato dal presentatore (non occorre che sia il titolare dell'impresa) allegando la fotocopia del documento del presentatore stesso. Deve inoltre essere presentato copia del modello F24 o del c/c postale di pagamento delle concessioni governative per chi paga in modo forfettario.

Per vidimare libri e registri la cui **vidimazione è facoltativa** è necessario allegare al modello L2 il modulo predisposto dalla Camera di Ravenna relativo alla richiesta di bollatura facoltativa prevista dall'art. 2218, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante con fotocopia di un documento di identità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI LIBRI

Le pagine del libro devono essere numerate. La numerazione è eseguita per pagina (facciata) o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato), o a facciate contrapposte (giornale mastro). Le pagine non numerate devono essere annullate con una riga o con la dicitura "spazio non utilizzabile". Per ogni tipo di libro che contenga pagine con fogli autocopianti o copie su carta chimica o, comunque copie di pagine, la numerazione apposta sul primo foglio s'intende valida anche per le copie.

Il libro giornale e il libro inventari devono rispettare ciascuno una numerazione progressiva annuale (l'anno indicato deve essere quello della vidimazione) mentre tutti gli altri libri non sono obbligati a tale progressione.

Non si accettano libri con la numerazione cancellata o modificata.

I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e i registri di carico e scarico rifiuti devono essere numerati dalla pagina numero X alla pagina numero Y con $X < Y$ (cfr. nota UnionCamere prot. 2683 del 19/02/2008). I registri prestampati la cui numerazione è seguita dall'anno verranno accettati solo se l'anno indicato è quello in corso o quello precedente (es: nel corso del 2010 verranno accettati solo formulari e registri con l'anno 2009 e 2010).

Il libro presentato su modulo continuo o a fogli mobili deve riportare su tutte le pagine:

DENOMINAZIONE DITTA E CODICE FISCALE – TIPO DI LIBRO – ANNO (solo per libro giornale e inventario) – N° DI PAGINA.

Nei libri rilegati è sufficiente intestare la prima pagina o la copertina oppure l'ultima pagina numerata.

Se dovute, vanno applicate sul davanti dell'ultima pagina numerata del libro da bollare: imposta di bollo, tassa di concessione governativa (se pagata con marche), diritti di segreteria (se pagati con bollettino postale).

Per quanto riguarda la vidimazione dei libri di **società non ancora iscritte al Registro Imprese** occorre la presentazione della fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA e della dichiarazione effettuata dal notaio relativa alla costituzione della società attestante la data di costituzione e l'ubicazione della sede legale.

RAVENNA

Spett.le
Registro Imprese
C.C.I.A.A. di Ravenna
Ufficio Bollatura

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL TITOLARE
DELL'IMPRESA O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O AMMINISTRATORE
DELEGATO DI SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DPR N. 445/2000.**

Il sottoscritto.....nato ail.....
in qualità di
dell'impresa.....

consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n.445/2000)

dichiara

di essere a conoscenza che i libri e registri seguenti non sono soggetti a vidimazione e bollatura
obbligatoria.

- 1) Libro.....da pag.a pag.....
- 2) Libro.....da pag.a pag.....
- 3) Libro.....da pag.a pag.....
- 4) Libro.....da pag.a pag.....
- 5) Libro.....da pag.a pag.....

L'art. 8 della L. n.383/2001 esclude l'obbligatorietà della bollatura dei libri giornali e inventari e dei
libri previsti dal DPR n. 633/1972 e delle scrittura contabili di cui agli artt. fino al 22 del DPR n.
600/1973.

Il sottoscritto richiede espressamente la bollatura facoltativa prevista dall'art. 2218 C.c.

Data.....

Firma.....

Si allega copia semplice di un documento di identità.

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.

Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, co. 1, DPR n. 445/2000.